



Decisione/0198/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0295/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Andrea Galli - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0295/CSA/2024-2025, proposto dalla Società U.S. Livorno 1915 ssdl in data 09.04.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 84 del 08.04.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16 aprile 2024, l'Avv. Stefano Agamennone e udita l'Avv. Elena Lanzi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Livorno ssdl in data 09.04.2025 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 300,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores U19 U.S. Livorno 1915 ssdl / Figline 1965 del 05.04.2025.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“per avere omissso di custodire l'autovettura sulla quale viaggiava la terna arbitrale che veniva danneggiata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”*.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento della *“sanzione dell'ammenda di € 300,00, nonché della condanna al risarcimento dei danni all'autovettura del DdG”*. In subordine ha chiesto l'annullamento della condanna al risarcimento dei danni all'autovettura.

Secondo la Società Livorno 1915, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe

errata perché non sussisterebbe alcuna responsabilità disciplinare della reclamante, posto che l'autovettura (di proprietà dell'assistente n. 2) era stata parcheggiata all'interno dell'impianto sportivo gestito dalla società Armando Picchi Calcio Livorno srl, in una zona inaccessibile al pubblico e vicino all'ambulanza, quindi in un posto sicuro. A detta della società Livorno 1915 il danno sarebbe stato cagionato *“da una pallonata scagliata da un calciatore avversario e non da soggetti ad essa riconducibili”*, così come rilevato da un proprio dirigente presente sul posto, il quale avrebbe anche provveduto a rilanciare il pallone in campo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 aprile 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere



parzialmente accolto.

Secondo la reclamante, quanto accaduto non sarebbe da ascrivere ad una responsabilità disciplinare della stessa, quanto piuttosto al comportamento di un calciatore della squadra avversaria che avrebbe calciato il pallone arrecando il danno all'autovettura.

A prescindere dal fatto che non v'è prova di ciò, perché il dirigente della società che nell'occasione ha recuperato il pallone rilanciandolo in campo, pur rilevando il danno, stranamente non lo ha denunciato, è incontestabile che quanto accaduto sia comunque direttamente collegato alla manifestazione sportiva e che la responsabilità della US Livorno 1915 sia da ravvisare nel fatto che la stessa, quale organizzatrice dell'evento, non ha adottato le misure sufficienti ed idonee ad evitare la produzione del danno (quali, ad es., la verifica di un'adeguata rete di recinzione a protezione di cose e persone presenti nelle adiacenze del campo di gioco).

Tuttavia, considerata l'assenza di alcun elemento che possa ricondurre il fatto a comportamenti dolosi di chicchessia (la gara si è svolta senza alcun incidente o tensione), questa Corte ritiene di dover ridurre la sanzione nella misura di cui in dispositivo.

Quanto al risarcimento dei danni, si ritiene che il relativo obbligo consegua comunque all'accertamento della responsabilità, seppure disciplinare, in capo alla società, e ciò indipendentemente dai pur legittimi dubbi circa l'espressa pronuncia, sul punto, da parte del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 200,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Stefano Agamennone

IL VICE PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce